

REGOLAMENTO (CEE) N. 3843/90 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per gli anni 1991 e 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci e di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3847/89 ⁽²⁾, ha istituito un contingente tariffario annuo a dazio zero per l'importazione nella Comunità di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, del codice NC 0714 20 90, originarie della Repubblica popolare cinese, per gli anni 1988, 1989 e 1990;

considerando che nell'ambito dell'articolo 6 dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese ⁽³⁾ sono state avviate consultazioni in materia di impor-

tazioni di patate dolci del codice NC 0714 20 90 nella Comunità; che tali consultazioni hanno dato esito ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti in base alla quale negli anni 1991 e 1992 la Cina limita le proprie esportazioni a 600 000 t di patate dolci all'anno, mentre la Comunità autorizza ad importare i suddetti quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1471/88 è sostituito dal testo seguente:

« Per gli anni 1991 e 1992, detto contingente ammonta a 600 000 t all'anno. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 2.